



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SU EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI PMI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU UNIONFIDI

UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, confidi intermediario finanziario vigilato iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), con decorrenza 05/05/2016, codice identificativo n. 19548, posta elettronica info@unionfidi.com, PEC unionfidi@unionfidi.legalmail.it, iscritto al n. 01725030017 del Registro delle Imprese di Torino, medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita IVA, iscritto al n. A107394 dell'Albo delle Società Cooperative. Sede legale e direzione generale in Torino (10126) presso il Lingotto Business Center, via Nizza 262/56, telefono 011.2272-411, telefax 011.2272-455; Sede secondaria in Cosenza (87100) Corso Luigi Fera 72, telefono 0984.482191, fax 0984.825621.

SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il soggetto che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere a Unionfidi alcun costo o onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Unionfidi)
Sig. _____ Qualifica _____
Società _____
con ufficio e indirizzo in _____
telefono fisso _____ telefono cellulare _____
fax _____ indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto, il presente Foglio Informativo, composto di n. 5 pagine, e la Guida ABF.
Luogo e data, _____ Timbro e Firma _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Il presente foglio informativo descrive le caratteristiche tipiche ed i costi dello specifico prodotto denominato garanzia su emissione di titoli di debito, offerta in pool dai Confidi garanti l'emissione.

L'intervento in garanzia prevede la copertura del 100% del rischio di mancato rimborso, per capitale ed interessi, dell'emissione di titoli di debito (cambiali finanziarie o obbligazioni) deliberata dall'impresa interessata, ed a favore dei sottoscrittori e/o successivi prenditori. L'intervento dei Confidi è realizzato in co-garanzia, ognuno per la propria quota di rischio, rimanendo esclusa la solidarietà passiva fra cogaranti.

Le garanzie vengono rilasciate per iscritto e possono essere escusse "a prima richiesta" una volta verificato l'inadempimento all'obbligo di rimborso dell'emittente, con le modalità come definite nel "Regolamento di emissione". L'impresa emittente, nel cui interesse è stata emessa la garanzia resta obbligata (e riconosce espressamente il diritto di dei Confidi ad agire Vs. lei



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SU EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI PMI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

medesima e gli eventuali terzi garanti) a rimborsare ai Confidi garanti tutto quanto corrisposto a titolo di pagamento della garanzia e delle relative spese.

Ammissione a socio dell'impresa richiedente la garanzia: per ottenere la garanzia del Pool di Confidi l'impresa acquisisce la qualità di socio di almeno uno di essi. All'uopo l'impresa presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli organi deliberanti del confidi e, successivamente alla positiva delibera da parte degli stessi ne sottoscrive la partecipazione.

Contatto di garanzia e condizioni di validità: i contratti di garanzia fra l'impresa richiedente ed i Confidi del pool hanno forma scritta e si perfezionano mediante il successivo incontro di proposta ed accettazione o firma del contratto di garanzia. Gli impegni di garanzia si perfezionano ed acquistano efficacia con l'acquisizione della qualità di socio di uno dei confidi del pool, il pagamento delle commissioni di garanzia e l'emissione dei titoli di debito garantiti. L'impresa accetta, al momento del perfezionamento, che l'efficacia della garanzia è subordinata al rispetto delle altre condizioni indicate nella comunicazione di avvenuta delibera della garanzia.

Rischi tipici della garanzia concessa dal confidi: il rischio tipico per l'impresa nel ricorrere alla garanzia del pool di confidi, in caso di linee di credito a revoca, è che la valutazione del confidi da parte del Mercato finanziario si deteriori, determinando il peggioramento della valutazione di rischio attribuita all'operazione. Ciò potrebbe indurre il mercato a chiedere garanzie ulteriori o ad aumentare il costo del finanziamento a carico dell'impresa.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Unionfidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Unionfidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Unionfidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

1. Costi di primo ingresso in Unionfidi, se previsti

L'impresa richiedente sottoscrive la partecipazione al Confidi individuato dal pool per gli importi ed alle condizioni definite dallo stesso. Qualora l'impresa interessata sia già socia di uno dei Confidi del pool la sottoscrizione non sarà necessaria.

1.1 Quota di Capitale Sociale: Euro 387,00 (minimo 75 azioni) restituibili, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di Unionfidi, in caso di recesso ed in taluni casi di esclusione. Il recesso è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 9 dello Statuto di Unionfidi.

1.2 Quota sovrapprezzo azioni: Euro 774,00 (una tantum) non restituibili. Il mancato pagamento della quota associativa (capitale sociale e sovrapprezzo azioni) entro 6 mesi dalla domanda di associazione è considerato rinuncia tacita alla domanda stessa.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione di Unionfidi può stabilire contributi annuali a fronte delle spese generali del Confidi in misura non superiore a € 1.000 per ciascun socio (art. 7 comma 2 dello Statuto).

2. Commissioni di garanzia – modalità di calcolo

Per il rilascio della garanzia il cliente deve sostenere i seguenti oneri.

2.1 Commissioni per la prestazione della garanzia:

Tipologia del finanziamento richiesto dal cliente del Confidi alle Banche o ad altri intermediari finanziari	Durata della garanzia	Commissioni una tantum minima e massima calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi
Garanzia su emissione di titoli di debito	tra 3 e 18 mesi	min. 0,78% e max. 8,36%



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SU EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI PMI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

2.2 Spese di istruttoria e gestione pratica, commissioni per la prestazione di garanzia (fondo rischi all'emissione) e contributo annuale previsto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto, ove stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Unionfidi. Le commissioni corrisposte non rappresentano una cauzione, né un deposito cauzionale. Tutte le percentuali indicate sono riferite alla quota nominale garantita del titolo di debito.

E' previsto inoltre un contributo per il Fondo Rischi del Confidi nella misura del:

- 0,22% su tutte le operazioni a breve termine

La commissione di garanzia e il contributo per il Fondo Rischi vengono richiesti all'impresa in forma di "una tantum", da versare ad Unionfidi nei termini come definiti nella comunicazione di avvenuta delibera mediante bonifico bancario.

Il pool di Confidi declina le richieste di garanzia per le quali il merito creditizio sia ritenuto insufficiente anche da uno solo dei Confidi garanti. In questa ipotesi nulla è dovuto dall'impresa richiedente per le attività istruttorie effettuate.

3. Altre condizioni economiche

Tipologia di operazione	Costi applicati
Moratoria ai sensi del c.d. Avviso Comune	Commissione "una tantum" del 2,40% annuo sulla garanzia residua
Trasferimento garanzia: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi ed applicabile in tutti quei casi in cui sia necessario trasferire una garanzia da un soggetto ad un altro (es. accollo fido).	200 € per istruttoria e gestione pratica accollo in caso di trasferimento delle quote associative; 1.000 € per istruttoria e gestione pratica accollo in caso di valutazione della nuova associazione
Rinegoziazione finanziamenti e garanzie: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi	Commissione con un max. dell'1,50% annuo da calcolare sulla garanzia residua
Estensione della durata della garanzia: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi	Commissione con un max. del 3,30% per l'estensione di 12 mesi e 3,80% per l'estensione di 18 mesi da calcolare sulla garanzia residua
Costo copia aggiuntiva documenti contrattuali idonei per la stipula	Euro 10,00, applicabile solo ad operazioni soggette ad istruttoria e gestione pratica
Costo copia documenti operazioni	Euro 40,00 per operazione deliberata nei 10 anni ed Euro 80,00 ad operazione per le operazioni deliberate oltre i 10 anni dalla richiesta, se reperita
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	Max Euro 30,00
Commissioni di istruttoria e gestione pratica per la richiesta e il rilascio della cogaranzia SGFA (Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare)	Commissione "una tantum" dell'1% dell'importo del finanziamento

4. Interessi di mora su crediti per cassa: nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa l'emittente deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione viene determinata ai sensi dell'art. 1224 del c.c.

5. Spese di recupero dei crediti per cassa: nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie da parte del sottoscrittore e/o portatore del titolo di debito nel caso di inadempimento dell'emittente vanno integralmente rimborsate dallo stesso al Confidi.

6. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Unionfidi: Unionfidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SU EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI PMI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del titolo di debito rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite all'emittente spese e commissioni corrisposte in precedenza ad Unionfidi.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Comunicazioni periodiche: considerato che il Cliente paga l'intero costo della garanzia in unica soluzione e in via anticipata, che le condizioni contrattuali non possono subire modifiche nel corso del rapporto, non si dà luogo all'invio delle comunicazioni in corso di rapporto.

Recesso dalla garanzia: la garanzia è accessoria all'emissione del prestito. Qualora l'impresa avesse, ai sensi del Regolamento d'emissione, facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito garantito, verranno meno gli impegni di garanzia prestati dal pool di Confidi, senza alcun obbligo di rimborso parziale della commissione di garanzia dagli stessi percepita

Natura della garanzia: l'impegno di garanzia del Confidi è qualificabile come avallo, accessoria al debito principale; pertanto i Confidi, in caso di escussione, hanno il diritto di chiedere ed ottenere i titoli e documenti necessari a surrogarsi alle azioni del creditore principale. In ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'impegno di garanzia, rimane salvo l'autonomo diritto dei Confidi garanti di recuperare dall'impresa emittente, senza ritardo ed a semplice richiesta, l'intera somma che essi abbiano pagato ai sottoscrittori e/o successivi portatori garantiti.

Escussione garanzia e recuperi: è esclusa la solidarietà passiva fra i Confidi cogaranti partecipanti al pool, essendo ogni avallo parziale in quota di garanzia e limitato entro un importo massimo definito.

Diritto di ritenzione: rimane salvo il diritto dei Confidi del quale l'emittente è socia, in caso di pagamento escussione della garanzia, di compensare il credito vantato con le somme rivenienti dalla liquidazione della partecipazione, senza obbligo di preavviso o formalità.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: il cliente può presentare un reclamo ad Unionfidi, con lettera raccomandata A/R o anche per via telematica all'indirizzo reclami@unionfidi.com o mezzo PEC all'indirizzo unionfidi@unionfidi.legalmail.it. Unionfidi deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta al reclamo o di risposta ritenuta insoddisfacente – ma solo nei casi in cui il contenuto del reclamo stesso soddisfi gli elementi ed i requisiti previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia 18 giugno 2009, aggiornato dal Provvedimento 13 novembre 2012, in tema di "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" – è possibile presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); In tale eventualità, la gestione del ricorso è disciplinata dalle disposizioni appena citate (per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere al confidi stesso);

Centrale dei Rischi: ogni Confidi partecipante al pool, tenuto in forza della normativa di vigilanza vigente agli obblighi di segnalazione delle esposizioni creditizie, comunica in Centrale dei Rischi gli impegni di firma assunti a beneficio delle imprese clienti (concessione, scadenza e situazioni in evidenza). La garanzia prestata dal confidi all'impresa ha evidenza nella sezione crediti di firma e concorre a formare l'accordato complessivo in capo all'impresa.



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE SU EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI PMI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Socio: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al pool di Confidi.

Garante: è il pool di Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Legge Confidi: Articolo 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI).

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono media impresa quelle che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che garante per avallo parziale si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti.